

Publicata sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) il 25 luglio 2006

**Delibera n. 103/06**

**Determinazione a consuntivo, per l'anno 2005, degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti e, per l'anno 2001, dei costi delle attività svolte dal consorzio SICN**

## L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2006

### Visti:

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), in particolare l'articolo 3, comma 11 e l'articolo 13, comma 2, lettera e);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto interministeriale 17 aprile 2001);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 7 maggio 2001);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 (di seguito: ordinanza n. 3267/03);
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge n. 368/03);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355 (di seguito: ordinanza n. 3355/04);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004 che ha, tra l'altro, abrogato il decreto ministeriale 7 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2004);
- l'ordinanza del Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, di cui all'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3267/03 (di seguito: Commissario delegato) del 16 dicembre 2004 relativa allo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed Eurex dal combustibile irraggiato per il successivo invio al riprocessamento all'estero (di seguito: ordinanza 16 dicembre 2004);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);

- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin Spa per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dismesse (di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 3 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 giugno 2001, n. 146/01 (di seguito: deliberazione n. 146/01);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2002, n. 71/02 (di seguito: deliberazione n. 71/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004, n. 118/04 (di seguito: deliberazione n. 118/04);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005, n. 66/05 (di seguito: deliberazione n. 66/05);
- il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità l'1 marzo 2006, recante "Criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000" (di seguito: documento per la consultazione 1 marzo 2006).

**Considerato che:**

- l'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 prevede che la società SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari Spa (di seguito: la Sogin) "inoltre, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi";
- l'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto dispone che "ogni tre anni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo";
- con deliberazione n. 71/02 l'Autorità ha rideterminato gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari) per il triennio 2002-2004;
- in data 30 settembre 2004, con nota prot. n. 23804 (prot. Autorità n. 021565 dell'1 ottobre 2004), la Sogin ha presentato all'Autorità un programma delle attività ai sensi dell'articolo 9 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: programma 30 settembre 2004), ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007;
- il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 ha previsto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la valutazione della possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del

riprocessamento, associata alle valutazioni comparative dei costi e dei tempi, abrogando, tra l'altro, il decreto ministeriale 7 maggio 2001;

- in data 15 dicembre 2004, con nota trasmessa alla Sogin e al Ministro delle Attività Produttive (prot. n. AO/R04/4740), l'Autorità ha riscontrato, tra l'altro, l'incompletezza del programma 30 settembre 2004 e la sua inidoneità ai fini dell'adozione del provvedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005 - 2007;
- a seguito del decreto ministeriale 2 dicembre 2004 e della lettera di cui al precedente alinea, in data 27 dicembre 2004, con nota prot. n. 32127 (prot. Autorità n. 029030 del 29 dicembre 2004), la Sogin ha presentato un nuovo programma (di seguito: programma 27 dicembre 2004);
- poiché il programma 27 dicembre 2004, prevedeva, rispetto al precedente un allungamento del periodo di completamento delle attività dal 2020 al 2024 ed un incremento dei costi a vita intera per 409 milioni di euro, l'Autorità - come rappresentato con nota in data 21 gennaio 2005 (prot. n. AO/R05/232), inviata alla Sogin e al Ministro delle Attività Produttive - ha disposto approfondimenti istruttori e, in data 8 marzo 2005, con nota inviata al Ministro delle Attività Produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'Economia e delle Finanze (prot. n. AO/M05/953), ha chiesto un parere in merito alla coerenza del programma 27 dicembre 2004 con i nuovi indirizzi strategici posti dal decreto ministeriale 2 dicembre 2004, parere ritenuto essenziale ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari;
- con la deliberazione n. 66/05 l'Autorità ha determinato, come prima fase del procedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007, gli oneri nucleari a consuntivo per il triennio 2002-2004, riconoscendo maggiori costi delle attività operative per 34,7 milioni di euro, inclusi 10,2 milioni di euro per le attività svolte dalla Sogin in qualità di "Soggetto attuatore" delle ordinanze del Commissario delegato, ma non riconoscendo, in applicazione del richiamato criterio di efficienza economica, maggiori costi di sede centrale per 4,8 milioni di euro, a motivo "del consistente rallentamento delle attività e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attività, dovuta, tra l'altro, a incrementi significativi di voci di costo quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'ufficio di Mosca, alle consulenze da terzi e alle prestazioni professionali";
- in data 20 dicembre 2005, con lettera (prot. n. 0020816, prot. Autorità 030108 del 20 dicembre 2005), il Ministro delle Attività Produttive ha comunicato al Presidente dell'Autorità che la soluzione per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato debba essere ricercata anche prendendo in considerazione il riprocessamento all'estero, nel rispetto dei requisiti di fattibilità tecnica e di convenienza sotto il profilo economico;
- in data 12 gennaio 2006, l'Autorità e il Presidente della Sogin, nonché Commissario delegato, con nota congiunta (prot. n. 73/2006) hanno trasmesso un nota al Ministro delle Attività Produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale, considerata l'esigenza di dare rapida attuazione alla messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato, esprimevano l'esigenza di un nuovo decreto che esplicitasse la volontà governativa di procedere senza indugi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato all'estero;

- la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin “provvede a sottoporre a riprocessamento all'estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato: a) presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare e presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale, b) presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della società Sogin Spa”;
- il decreto interministeriale 3 aprile 2006 ha modificato l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 26 gennaio, posticipando al 31 marzo di ogni anno la scadenza della presentazione da parte della Sogin all'Autorità di “un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'articolo 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente”, e prevedendo che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari “ogni anno entro il 30 giugno, sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1”;
- nel corso della riunione tenutasi il 20 dicembre 2005 presso la sede di Roma dell'Autorità, il Collegio dell'Autorità ha richiesto ai vertici della Sogin di disporre dei preconsuntivi relativi all'esercizio 2005, inclusa una analisi delle criticità, al fine di riconoscere, in via provvisoria e salvo conguaglio, i costi sostenuti nel 2005;
- in attesa di ricevere tali dati e analisi, gli Uffici dell'Autorità, con nota in data 16 gennaio 2006 (prot. n. VP/M06/165), hanno altresì provveduto ad autorizzare l'utilizzo degli acconti nucleari conferiti alla Sogin dall'Enel all'atto della costituzione della medesima Sogin per la copertura dei costi 2005;
- nelle more dell'emanazione del decreto 3 aprile 2006, l'Autorità ha comunque proceduto, avvalendosi della Commissione di esperti di cui alla deliberazione n. 118/04 (di seguito: la Commissione), all'esame dei dati a consuntivo 2005 tramite diversi incontri informali tra i propri uffici e la Sogin; nell'ambito di tali incontri, la Sogin ha rappresentato l'esigenza di sottoporre ad approvazione del proprio Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio 2005, entro il mese di maggio 2006;
- il decreto interministeriale 3 aprile 2006, nell'annualizzare l'attività di rideterminazione degli oneri nucleari, non prevede disposizioni particolari con riferimento alla rideterminazione di detti oneri per l'anno 2005;
- in data 17 maggio 2006, con nota, prot. n. 0012754 (prot. Autorità n. 012262 del 19 maggio 2006), la Sogin ha formalmente trasmesso all'Autorità i dati a consuntivo 2005;
- sulla base delle informazioni acquisite durante gli incontri informali e della documentazione di cui ai precedenti alinea, la Commissione ha predisposto un rapporto, trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) in data 22 maggio 2006 e da quest'ultima trasmesso all'Autorità in data 23 maggio 2006 (prot. n. 001194, prot. Autorità n. 012567 del 24 maggio 2006);
- l'esame dei dati a consuntivo 2005 e le valutazioni formulate dalla Commissione nel rapporto di cui al precedente alinea indicano che:
  - a) i costi esposti dalla Sogin per il consuntivo 2005 ammontano a 127,2 milioni di euro, di cui 47,5 milioni di euro di costi interni, 74,4 milioni di euro di costi esterni e 5,3 milioni di euro di ammortamenti, a fronte di un consuntivo 2004 pari a 135,8 milioni di euro;

- b) l'avanzamento del programma è in notevole ritardo rispetto agli obiettivi sinora individuati nei diversi programmi pluriennali presentati, incluso il programma 27 dicembre 2004; detto ritardo è principalmente dovuto: i) alle difficoltà connesse all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni; ii) alle esigenze di approfondimento e verifiche in merito alle soluzioni tecnologiche da adottare per alcuni progetti significativi del programma, come, ad esempio, lo smantellamento del reattore di Latina; iii) all'attuazione dei nuovi indirizzi strategici disposti dal decreto ministeriale 2 dicembre 2004 relativamente alla gestione del combustibile irraggiato, che sta richiedendo tempi più lunghi di quelli previsti nel programma 27 dicembre 2004;
- c) detto ritardo nell'avanzamento del programma determina, tra l'altro: i) un grado crescente di incertezza nelle stime a preventivo, sia a livello di singolo esercizio che a vita intera; ii) l'aumento, in termini relativi, dei costi fissi delle attività non commisurate all'avanzamento, rispetto a quelli delle attività commisurate all'avanzamento, ponendo l'esigenza di contenere, in particolare, i costi di gestione delle centrali e degli impianti e i costi di coordinamento e servizi generali;
- d) la Sogin sta attuando un vasto processo di riorganizzazione con l'adozione di nuovi meccanismi di pianificazione e controllo e di un Budget 2006 teso a contenere i costi di struttura e a sviluppare le attività commisurate all'avanzamento;
- e) in detta situazione, caratterizzata da ritardi nell'avanzamento del programma, instabilità dei preventivi, peso crescente dei costi fissi, riorganizzazione aziendale, la Commissione, in sede di analisi dei dati a consuntivi del 2005, ha individuato le aree di maggior criticità per le quali si rendono necessari opportuni approfondimenti anche in sede di analisi del Budget 2006 per verificare l'efficacia delle misure correttive adottate;
- f) le attività commisurate all'avanzamento relative allo smantellamento delle centrali, degli impianti nucleari e alla chiusura del ciclo del combustibile, ammontano a 37,3 milioni di euro nel 2005 (a fronte di 42,4 milioni di euro nel 2004) ed evidenziano:
- un ritardo complessivo, cumulato nel periodo 2001–2005 rispetto al programma 27 dicembre 2004, pari al 42%; detto ritardo è ancora più consistente se si considera che il programma 27 dicembre già scontava il ritardo registrato nel triennio 2002–2004, evidenziato nella parte motiva della deliberazione n. 66/05;
  - un aumento dei costi, rispetto al programma 27 dicembre 2004, pari a 26,8 milioni di euro, valutato considerando l'effettivo avanzamento rispetto ai valori a preventivo;
- g) i costi delle attività non commisurate svolte presso le centrali (gestione siti, servizi vari, protezione fisica, manutenzioni straordinarie e project management), ammontano a 30,2 milioni di euro e risultano confrontabili con quelle del triennio precedente, sia in valore assoluto che come incidenza delle singole voci sul totale delle attività svolte presso le centrali;
- h) i costi delle attività non commisurate svolte presso gli impianti (Saluggia, Casaccia, Trisaia e Bosco Marengo), ammontano, nel 2005, a 27 milioni di euro e risultano in aumento rispetto al 2004 (23,1 milioni di euro) e confrontabili con quelle del triennio precedente; all'interno delle singole voci di costo, tuttavia, i

- costi di project management ammontano nel 2005 a 5,0 milioni di euro, a fronte di una media storica del triennio 2002-2004 pari a 2,1 milioni di euro; la Commissione ha concluso che, tenuto conto dell'esigenza di mantenere detti costi di gestione rispetto al totale delle attività svolte sugli impianti in linea con la media storica, non risulta giustificato l'aumento pari a 1,7 milioni di euro, a moneta 2005, della voce project management verificatosi nel 2005 rispetto alla media del triennio precedente; tale aumento non risulta direttamente finalizzato alla gestione e al presidio dei siti ed è anche conseguente ad un trasferimento di costi dalla voce coordinamento e servizi generali alla voce project management;
- i) i costi di coordinamento e servizi generali ammontano nel 2005 a 28,4 milioni di euro, di cui 15,4 di costi interni, 10,8 di costi esterni e 2,2 di ammortamenti; tali costi, apparentemente inferiori a quelli dell'anno precedente (31,3 milioni di euro a valori correnti, 32,0 milioni di euro a moneta 2005), risultano invece in aumento rispetto al valore medio del periodo 2001-2004, al netto dei costi non riconosciuti dalla deliberazione n. 66/05 (26,0 milioni di euro, a moneta 2005); l'incidenza di tali costi sul totale delle attività svolte dalla Sogin, pari al 18,9% del periodo 2001-2004 e già ritenuta elevata dalla deliberazione n. 66/05, aumenta al 22,3% nel 2005; applicando ai costi del 2005 l'incidenza storica del 18,9%, i costi di coordinamento e servizi generali ammonterebbero nel 2005 a 24,1 milioni di euro, inferiori di 4,3 milioni di euro a quelli effettivamente sostenuti; non potendo applicare detto criterio per la specificità della situazione Sogin nel 2005 (contrazione dei volumi di attività, ridondanza di organici), si rileva tuttavia che l'incremento dei costi di coordinamento e servizi generali tra il 2004, al netto dei costi non riconosciuti dalla deliberazione n. 66/05, e il 2005 è comunque pari a 1,3 milioni di euro (a moneta 2005); a tale risultato ha contribuito sia l'aumento, per il quarto anno consecutivo, degli organici, allocati prevalentemente nella sede centrale (307 su 784 totali, di cui 35 impegnati nell'attività per terzi), con diminuzione degli organici allocati sulle attività per terzi (50 su 659 della commessa nucleare, nel 2004, 35, su 749 della commessa nucleare, nel 2005), sia l'aumento di alcuni costi generali, quali consulenze da terzi, spese di elaborazione, accesso alle banche dati e pubblicità, trasferte dipendenti, utilizzo del software e altre spese;
- j) i costi delle attività relative all'emergenza ammontano nel 2005 a 1,5 milioni di euro;
- k) tra gli investimenti effettuati dalla Sogin nel 2005 rientra l'acquisizione del ramo d'azienda della società FN Spa, per un impegno di 6,1 milioni di euro; secondo quanto precisato nella lettera trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 25 maggio 2006, prot. n. 001364 (prot. Autorità n. 012732 del 25 maggio 2006), "l'operazione deve essere vista, di fatto, come un investimento il cui ritorno potrà contribuire alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico, come richiesto dalla legge 23 agosto 2004, n. 239".

**Considerato che:**

- nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 239/04, in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dell'Economia e delle

Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03 (di seguito: perimetro oneri nucleari);

- tra i costi sostenuti nell'esercizio dell'anno 2005, rientrano quelli relativi allo stoccaggio a secco presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della Sogin;
- i costi di cui sopra sono riferibili ad impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, impegni che sono stati conferiti dall'Enel alla società Sogin al momento della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- la mancata integrazione del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 con l'espressa previsione dell'inclusione dei suddetti costi nel perimetro oneri nucleari, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 28 marzo 2006, comporta che ai fini della copertura di tali costi debbano essere utilizzate, sino a capienza, le disponibilità finanziarie derivanti dagli acconti nucleari conferiti alla Sogin dall'Enel all'atto della costituzione della medesima Sogin, inclusi i relativi proventi finanziari;
- quanto indicato al precedente alinea si applica anche agli eventuali futuri costi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato, oggi collocato presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale.

**Considerato che:**

- l'utilizzo di quote delle disponibilità di cui al precedente considerato può rispondere, esclusivamente, ad esigenze di gestione finanziaria dei suddetti acconti, ovvero ad esigenze funzionali alla realizzazione della missione intestata alla società Sogin ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, nei limiti del perimetro oneri nucleari;
- nel primo caso, l'utilizzo delle quote deve far salvo il valore del capitale, assicurando adeguati livelli di redditività, con la conseguenza che le relative rivenienze integrano la consistenza di detti acconti;
- nel secondo caso, l'utilizzo delle quote deve garantire ricadute sul piano della maggiore efficienza delle attività svolte dalla Sogin, nell'ambito dell'esercizio della suddetta missione, primariamente determinando il contenimento degli oneri a carico dell'utenza elettrica per il finanziamento della componente tariffaria A2; e che da ciò consegue che le rivenienze attive costituiscono fonte di finanziamento, alternativa al gettito della suddetta componente, nell'esercizio di competenza;
- le partite richiamate alla precedente lettera k), sono riconducibili alla fattispecie di cui al precedente punto.

**Considerato che:**

- con deliberazione n. 146/01, l'Autorità ha quantificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 17 aprile 2001, gli importi da corrispondere al consorzio SICN a copertura dei costi dell'anno 2001 relativi alle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii) del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, in misura pari a 50 miliardi di lire (25,8 milioni di euro), a titolo di acconto e salvo conguaglio;
- il consorzio SICN, con delibera del consiglio direttivo dello stesso consorzio del 19 giugno 2003, è stato posto in liquidazione con efficacia dal 1 luglio 2003. La

gestione delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii) del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 è pertanto passata direttamente alla Sogin;

- con nota in data 19 maggio 2005, prot. n. 12618 (prot. Autorità n. 012323 del 30 maggio 2005), la Sogin ha comunicato l'importo degli oneri sostenuti dal consorzio SICN nell'anno 2001 per lo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile, pari a 27.996.172 euro (ventisette milioni novecentonovantaseimila centosettantadue euro).

**Considerato che:**

- il documento per la consultazione 1 marzo 2006 reca uno schema di intervento diretto allo sviluppo dei criteri di valutazione dell'efficienza economica, già utilizzati ai fini dell'adozione della deliberazione n. 66/05, funzionali all'esigenza di promuovere l'avanzamento del programma e l'ottimizzazione dei costi delle attività (di seguito: criteri per la valutazione dell'efficienza economica), con l'introduzione di obiettivi annui di recupero di efficienza (*cap*);
- in esito al processo di consultazione è emersa l'esigenza di ulteriori attività istruttorie, da svolgere entro la fine dell'anno 2006, con particolare riferimento alla struttura dei costi delle attività non commisurate all'avanzamento, all'efficiente utilizzo delle risorse impiegate e alla loro correlazione con le attività commisurate all'avanzamento;
- da quanto sopra consegue che i suddetti criteri saranno applicati a partire dall'anno 2007.

**Ritenuto che sia necessario:**

- valutare a consuntivo i costi sostenuti dalla Sogin nell'esercizio 2005 secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 3 aprile 2006, sulla base dei criteri di efficienza economica già utilizzati ai fini dell'adozione della deliberazione n. 66/05;
- riconoscere a consuntivo i costi sostenuti dalla Sogin nell'esercizio 2005 per quanto riguarda:
  - a) le attività commisurate all'avanzamento relative allo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari e alla chiusura del ciclo del combustibile, tenuto conto delle incertezze e delle difficoltà incontrate negli iter autorizzativi e i conseguenti ritardi e maggiori costi rispetto a quanto previsto nel programma 27 dicembre 2004;
  - b) le attività non commisurate svolte presso le centrali, considerando che detti costi risultano confrontabili con quelli del triennio precedente, sia in valore assoluto che come incidenza delle singole voci sul totale delle attività svolte presso le centrali;
  - c) le attività esecutive di ordinanze del Commissario delegato, adottate sul presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;
- riconoscere a consuntivo solo parte dei costi sostenuti dalla Sogin nell'esercizio 2005, in particolare:
  - a) i costi a consuntivo delle attività non commisurate svolte presso gli impianti, al netto di 1,7 milioni di euro di aumento della voce project management verificatosi nel 2005 rispetto alla media del triennio precedente, aumento che non risulta direttamente finalizzato alla gestione e al presidio dei siti e che

consegue anche da un trasferimento di costi dalla voce coordinamento e servizi generali alla voce project management;

- b) i costi a consuntivo delle attività di coordinamento e servizi generali, al netto di 1,3 milioni di euro, pari all'incremento di detti costi intervenuto tra l'esercizio 2004, al netto dei costi non riconosciuti dalla deliberazione n. 66/05, e l'esercizio 2005; a tale risultato ha contribuito sia l'aumento, per il quarto anno consecutivo, degli organici, allocati prevalentemente nella sede centrale, con diminuzione degli organici allocati sulle attività per terzi, sia l'aumento di alcuni costi generali, quali consulenze da terzi, spese di elaborazione, accesso alle banche dati e pubblicità, trasferte dipendenti, utilizzo del software e altre spese;
- prevedere che per il finanziamento dei costi riconosciuti alla Sogin per l'anno 2005 siano utilizzate le disponibilità finanziarie degli acconti nucleari conferiti alla Sogin dall'Enel all'atto della costituzione della medesima Sogin, inclusi i relativi proventi finanziari.

**Ritenuto che sia necessario:**

- quantificare, in via definitiva, gli importi da riconoscere a consuntivo a Sogin per le attività dell'ex consorzio SICN relativamente all'esercizio 2001;
- prevedere che per il finanziamento degli oneri di cui al precedente alinea siano utilizzati i residui del gettito della componente tariffaria A2, una volta completati gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e all'articolo 1, comma 493, della legge finanziaria 2006

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Determinazione a consuntivo, per l'anno 2005, dei costi delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03*

- 1.1. Gli importi da riconoscere a consuntivo, per l'anno 2005, dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti sono determinati, per quanto esposto in motivazione, in misura pari a 124.187.941,00 (centoventiquattromilionicentoottantasettenovecentoquarantuno/00).
- 1.2. Per il finanziamento dei costi di cui al precedente alinea, la Sogin utilizza le disponibilità finanziarie degli acconti nucleari conferiti alla Sogin dall'Enel all'atto della costituzione della medesima Sogin, inclusi i relativi proventi finanziari.

**Articolo 2**

*Determinazione a consuntivo, per l'anno 2001, dei costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii) del decreto interministeriale 26 gennaio 2000*

- 2.1. Gli importi da riconoscere a consuntivo, per l'anno 2001, dei costi sostenuti dal consorzio SICN per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 sono pari a 27.996.172 (ventisettemilioninovecentonovantaseimilacentosettantadue/00) euro.
- 2.2. Una volta completati gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell'articolo 1, comma 493, della legge finanziaria 2006, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a versare alla Sogin, nel frattempo subentrata al consorzio SICN posto in liquidazione, l'importo di cui al comma 2.1, a valere sulla disponibilità residua del gettito della componente tariffaria A2.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni finali*

- 3.1. Il presente provvedimento è notificato alla Sogin, con sede in via Torino 6, Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento.
- 3.2. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 3.3. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), successivamente all'approvazione del bilancio della Sogin relativo all'esercizio 2005.